

La situazione relativa all'andamento dei trasferimenti per le borse di studio è la seguente:

Borse di studio (legge n.62/2000-capitolo 3044 del MEF)

MILIONI di EURO

Capitolo 3044 (Tab.2 TESORO)	Anno finanziario	NOTA
14,4	2015	Solo per le R.a s.s.
15,770 (?)	2014	Solo per le R.a s.s.
16,133 (15,960) (2)	2013	Solo per le R.a s.s.
25,336 (10,709) (2)	2012	Solo per le R.a s.s.
33,134 (14,714) /1)	2011	Dal 2011 solo alle R.a.s.s
117,327	2010	Riduzione (2)
119,685	2009	Riduzione (3)
154,937	2008	

1) Riduzione operata successivamente alla legge sul bilancio di previsione

2) Ulteriori riduzioni in bilancio

3) Si tratta della prima riduzione in bilancio rispetto allo stanziamento di 154,937 mln del 2001

Questa situazione motiverebbe la soluzione prospettata nell'art 17 del testo del DDL: La detrazione dovrebbe riguardare anche le scuole statali perché le borse di studio previste dalla legge 62 sono state praticamente cancellate.

Se si applica a tutti la detrazione la spesa è:

Anno s. 2014.15	Studenti statali	5.269.144
	Studenti paritarie	874.433
Totale		6.143.577

La Detrazione è al 19% e inoltre nel 2015 si calcolano solo i 4 dodicesimi

Lo sgravio di cui art.17 è di 76 euro anno (nel 2015 di 155,56 mln) (nel 2016 e nel 2017 di 466,69 mln: $6.143.577 \times 76 = 466,69$ mln).

Il testo dell'art. 17 rimane sempre lo stesso riguarda la totalità degli alunni-studenti delle scuole statali e paritarie che come dovrebbe essere noto anche al redattore della relazione tecnica compongono il sistema nazionale di istruzione.

La relazione tecnica riporta lo stesso testo dell'art.17 del DDL cambia solo il titolo riferendolo alle scuole paritarie così come aveva fatto il Decreto legge:

Testo della bozza di decreto legge uscito il 6 marzo

ART:30

(Misure per la sostenibilità delle scuole paritarie)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a XXXX(4000)euro ad alunno.”

Testo del DDI del 17 marzo

Articolo 17

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera.”

Testo della relazione tecnica del 17 marzo

Articolo 17 – Misure per la sostenibilità delle scuole paritarie

La norma in esame prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all'art.1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro.

In base ai dati del Miur il numero di alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 874.000, di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, e 66.000 secondaria I grado. Considerando il tetto massimo di spesa detraibile prevista dalla norma pari a euro 400,00 ad alunno, si stima un ammontare totale di detrazione di circa 66,4 milioni di euro. Di seguito l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2015 (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-116,2	-66,4

La norma prevede altresì che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies), comprensivo della “contribuzione volontaria” da parte delle famiglie, che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'intervento.

Si considerano le spese come minori entrate non è chiaro perché si destini la somma di 49,8 mln ai quattro mesi del 2015

Il testo della relazione tecnica sembra quello formulato in base alla stesura iniziale del Decreto legge e non quello riguardante l'art.17 del DDL.